

Dispositivo

- 1) *La decisione del comitato di selezione, comunicata mediante messaggio di posta elettronica del capo dell'unità delle risorse umane dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, del 4 giugno 2015, di non includere il nome del sig. Yosu Galocha negli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 è annullata.*
- 2) *Gli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 sono annullati.*
- 3) *Le decisioni dell'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione di assumere alcuni candidati idonei inclusi negli elenchi di riserva della procedura di selezione F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 sono annullate.*
- 4) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 5) *L'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento sommario.*

⁽¹⁾ GU C 328 del 5.10.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-117/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l'1.9.2016).

Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2018 — Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej / ECHA

(Causa T-625/16) ⁽¹⁾

(«REACH — Tariffa dovuto per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle PMI — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa — Decisione che applica un onere amministrativo — Cessazione della produzione di una sostanza — Criteri per il calcolo dell'importo dell'onere amministrativo — Raccomandazione 2003/361/CE — Certezza del diritto — Legittimo affidamento — Proporzionalità — Parità di trattamento»)

(2018/C 094/27)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. (Grajewo, Polonia) (rappresentante: T. Dobrzyński, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente E. Maurage, J.-P. Trnka e M. Heikkilä, successivamente J.-P. Trnka e M. Heikkilä, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, in primo luogo, della decisione SME(2016) 2851 dell'ECHA, del 23 giugno 2016, che accerta che la ricorrente non soddisfaceva le condizioni per beneficiare della riduzione di tariffa prevista per le medie imprese e che le impone un onere amministrativo, in secondo luogo, delle fatture n. 10058238 e n. 10058239 emesse dall'ECHA e allegate alla decisione SME(2016) 2851 e, in terzo luogo, della decisione MB/43/2014 del consiglio di amministrazione dell'ECHA, del 4 giugno 2015, che modifica la decisione MB/D/29/2010, come modificata dalla decisione MB/21/2012, concernente la classificazione dei servizi per i quali vengono riscossi oneri.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

2) La *Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.* è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 402 del 31.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2018 — Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

(Causa T-765/16) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo EL TOFIO El sabor de CANARIAS — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]**»]

(2018/C 094/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Ganaderos de Fuerteventura, SL (Puerto del Rosario, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carillo e J. García Murillo, agenti)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 luglio 2016 (procedimento R 1404/2015-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo EL TOFIO El sabor de CANARIAS come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 luglio 2016 (procedimento R 1404/2015-5) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'EUIPO sosterrà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Grupo Ganaderos de Fuerteventura, SL.

⁽¹⁾ GU C 6 del 9.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2018 — Jean Patou Worldwide / EUIPO — Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

(Causa T-808/16) ⁽¹⁾

[«**Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo HISPANITAS JOY IS A CHOICE — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore JOY — Uso effettivo del marchio anteriore — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]**»]

(2018/C 094/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jean Patou Worldwide Ltd. (Watford, Regno Unito) (rappresentante: S. Baran, Barrister)